

## **Notifica a mezzo posta e cartolina di avviso di ricevimento**

---

Prof. Rosa Parrettini

La sezione tributaria della Cassazione, con sentenza n° 10506 del 08.05.2006 ha trattato l'argomento relativo alla notifica degli atti giudiziari effettuati a mezzo posta, affermando l'importanza della cartolina di avviso di ricevimento prevista dal codice di procedura civile ( art. 136 e seguenti) <sup>1</sup>.

La natura "certificativa" della cartolina di "*avviso di ricevimento*" assume pertanto un valore parificabile a quello di un atto pubblico, al momento della firma da parte di chi riceve l'atto, allorquando il postino, sottoscrivendo il documento dopo il ritiro, ne autentica la firma del ricevente.

Per sostenere la mancata ricezione del documento si deve dimostrare che il firmatario non era invece abilitato al ritiro. In caso contrario non può che procedersi con una denuncia di querela di falso.

La stessa qualità certificativa fornisce all'Ufficio Giudicante la certezza della notifica, soprattutto per quanto riguarda la data di ricezione.

La mancata produzione dell'avviso di ricevimento produce quindi l'inesistenza della notifica, con la contestuale impossibilità di rinnovazione della medesima, l'inammissibilità del ricorso e l'inesistenza di qualunque decisione presa in un giudizio instaurato.

Diversamente succederebbe se la cartolina fosse allegata all'atto, ma non venisse apposta la relata di notifica sull'originale o sulla copia del destinatario. Tale mancanza tuttavia non comporterebbe l'inesistenza della notifica ,ma soltanto una mera irregolarità, non inficiante l'eventuale decisione.

In definitiva, la Corte continua a distinguere nettamente tra il momento della consegna dell'atto agli Ufficiali Giudiziari, (importante per i termini di impugnazione di un provvedimento) ed il momento della loro notifica, nella certezza che la

---

<sup>1</sup> Sullo specifico si ricorda che anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 pur non limitando i suoi effetti alle notifiche nel processo civile, ha difatto modificato quelle relative ai ricorsi effettuati presso le Commissioni Tributarie.

controparte abbia ricevuto il documento che mantiene sempre la sua funzione di atto recettizio.

Tale separazione è importante per i contribuenti, in quanto i termini per l'impugnazione dei provvedimenti possono venir meno lo stesso giorno in cui il ricorso viene consegnato per la notifica, senza produrre decadenza per l'avvenuta ricezione dell'atto fuori termine, in quanto può essere anche causata da fatti imprevisti.

Di seguito si trascrive il testo integrale della Sentenza.

#### **SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA**

**Sentenza 8 maggio 2006, n. 10506**

*(Presidente G. Paolini, Relatore B. Virgilio)*

#### **Svolgimento del processo**

1. C.S.L., C.A., C.F., C.M.L., G.F., L.L. e M.V. impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano l'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio del registro in relazione ad un atto di divisione e contestuale cessione di immobili siti nel Comune di Rescaldina: in particolare, i ricorrenti si opposero all'atto di classamento, posto a base dell'avviso impugnato, in relazione ad uno dei cespiti oggetto del contratto. La Commissione adita dichiarò la cessazione della materia del contendere, essendosi le parti avvalse del beneficio di cui al D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quinquies (convertito nella L. n. 656 del 1994.)

L'Ufficio propose appello e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 18 dicembre 1997, lo dichiarò inammissibile, avendo rilevato che la notificazione dell'atto, effettuata a mezzo del servizio postale, non era stata corredata degli avvisi di ricevimento delle singole raccomandate.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle finanze nei confronti di C.S.L., C.A., C.F. e C.M.L.

Gli intimati non si sono costituiti.

Questa Corte, all'esito dell'adunanza in Camera di consiglio del 20 giugno 2005, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di due degli intimati ( C.S.L. e C.A.), nonchè l'integrazione del contraddittorio nei confronti di G.F., L.L. e M. V..

Il Ministero ricorrente ha provveduto nei termini ad entrambi gli incumbenti.

Nessuno degli intimati si è costituito.

#### **Motivi della decisione**

1. Con l'unico motivo formulato, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20, 22 e 53 e degli artt. 149 e 182 cod. proc. civ. - lamenta che, poichè "l'esibizione degli avvisi di ricevimento non condiziona l'ammissibilità del gravame, ma serve a dimostrare che il convenuto è stato posto in grado di conoscere l'esistenza del giudizio", il giudice d'appello, riscontrata la mancata costituzione dei convenuti, avrebbe dovuto non già dichiarare inammissibile l'appello, bensì concedere termine all'Ufficio appellante per il deposito degli avvisi di ricevimento.

2. Il ricorso è infondato.

Sulla base, infatti, del consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale - anche se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, con la consegna dell'atto all'ufficiale

giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita: ne consegue, anche nell'ambito del processo tributario, che qualora tale mezzo sia stato adottato - come nella fattispecie - per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (tra le più recenti, cfr., con riferimento al ricorso per cassazione, Cass. nn. 11257 del 2003, 4900 del 2004, 2722 del 2005).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

**P.Q.M.**

**La Corte rigetta il ricorso.**

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2006.